SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 22 OTTOBRE 1981 [1]

Établissements Rohr Société anonyme contro Dina Ossberger (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel di Versailles)

«Convenzione di Bruxelles: eccezione di incompetenza in assenza di difese nel merito»

Causa 27/81

Massime

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Proroga di competenza — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Comparizione avvenuta non solo per eccepire l'incompetenza, ma anche per difendersi nel merito — Comparizione che non attribuisce competenza

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 18)

L'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 deve essere interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza.

Nel procedimento 27/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d'appel di Versailles, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

1 — Lingua processuale: il francese.

ÉTABLISSEMENTS ROHR SOCIÉTÉ ANONYME, con sede in Sarcelles, Francia,

e

DINA OSSBERGER, titolare della ditta Ossberger Turbinenfabrik, con sede in Weißenburg, Repubblica federale di Germania,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato la presente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. L'impresa Ossberger Turbinenfabrik (in prosieguo «la Ossberger», con sede in Weißenburg in Baviera (Repubblica federale di Germania), forniva da anni turbine ad acqua alla Établissements Rohr SA (in prosieguo «la Rohr»), con sede in Sarcelles in Val d'Oise (Francia), che le vendeva in proprio nome a clienti in Francia.

Basandosi su una clausola di proroga della competenza contenuta nelle proprie condizioni generali di contratto, la Ossberger proponeva al Landgericht (Tribunale) di Ansbach, competente per la città di Weißenburg, una domanda relativa al pagamento di alcune fatture per l'im-

porto complessivo di 120 216 DM, oltre gli interessi, da parte della Rohr. Dinanzi al Landgericht, la Rohr eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito, senza proporre motivi di difésa nel merito.

Con sentenza, provvisoriamente esecutiva, in data 15 dicembre 1978, il Landgericht di Ansbach riteneva valida la suddetta clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e, atteso che la Rohr non aveva contestato la fondatezza della domanda, condannava la stessa a pagare alla Ossberger il capitale di 120 216 DM oltre agli interessi e alle spese giudiziali, liquidate, con ordinanza 5 febbraio 1979, dallo stesso Landgericht in 4 742,24 DM.

Contro la sentenza del Landgericht di Ansbach, la Rohr interponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Norimberga, limitandosi, anche in questa sede, all'eccezione d'incompetenza, senza proporre difese nel merito. Ritenendo che il Landgericht di Ansbach era competente in forza delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e atteso che la Rohr non aveva proposto difese nel merito durante il giudizio d'appello, l'Oberlandesgericht di Norimberga respingeva l'appello con sentenza 13 giugno 1979.

Il ricorso per cassazione («Revision») proposto dalla Rohr al Bundesgerichtshof veniva dichiarato irricevibile, con ordinanza 19 marzo 1980, non essendo stati depositati nei termini i relativi motivi.

2. Prima ancora che la sentenza 15 dicembre 1978 del Landgericht di Ansbach diventasse definitiva, la Ossberger chiedeva al presidente del Tribunal de grande instance di Pontoise di dichiarare esecutiva in Francia tale sentenza, nonché l'ordinanza 5 febbraio 1979 con cui il tribunale tedesco aveva provveduto alla liquidazione delle spese. La domanda veniva accolta con ordinanza 5 giugno 1979.

Contro questa ordinanza la Rohr interponeva appello dinanzi alla Cour d'appel di Versailles, sostenendo in particolare che, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles, non era possibile eccepire l'incompetenza e contemporaneamente proporre difese nel merito dinanzi ai giudici tedeschi. A suo avviso, il fatto che questi non si fossero limitati a decidere sulla competenza, ma avessero anche statuito nel merito, rappresentava una violazione manifesta del diritto alla difesa e, quindi, dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, che non consentiva il riconoscimento della sentenza in oggetto in Francia.

La Ossberger sosteneva, dinanzi alla Cour d'appel di Versailles, che l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles non vietava, come d'altra parte gli artt. 74 e 76 del nuovo codice di procedura civile francese e il § 39 della Zivilprozeßordnung tedesca, di presentare, in via subordinata e con riserva dell'eccezione d'incompetenza, difese nel merito, ma che la Rohr si era volutamente astenuta dal seguire questo regolare procedimento. A suo avviso, quindi, la sentenza ottenuta nella Repubblica federale di Germania era immediatamente esecutiva in Francia, secondo le disposizioni della Convenzione di Bruxelles.

L'art. 18 della Convenzione di Bruxelles è formulato nel modo seguente:

«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione

esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.»

Ritenendo che la definizione della causa dipende da una questione di interpretazione della Convenzione di Bruxelles, la Cour d'appel di Versailles, con sentenza 26 novembre 1980, ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione di Bruxelles, la seguente questione pregiudiziale:

«Se, con riferimento a ciascuna delle versioni della Convenzione 27 settembre 1968, redatte rispettivamente in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca ai sensi dell'art. 68 della Convenzione stessa, si debba ritenere che l'art. 18 della Convenzione vieti, nel caso in cui venga sollevata l'eccezione d'incompetenza, di cui tale disposizione fa salva la proponibilità, in modo che il giudice statuisca a titolo definitivo sulla competenza prima di far luogo alla trattazione del merito, di far valere congiuntamente, in via subordinata, le eccezioni relative al merito, oppure se tale articolo permetta (anche se ciò non è ivi precisato), nel sollevare l'eccezione d'incompetenza di cui esso sancisce la proponibilità, di concludere contemporaneamente, ma in via subordinata, sul merito, onde dare al giudice adito la possibilità di pronunziarsi, se necessario, con una sola decisione tanto sul merito quanto sull'eccezione, sull'esempio di quanto espressamente previsto dall'art. 76 del nuovo codice di procedura civile francese, con formalità preordinate alla tutela dei diritti della difesa».

3. La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1981.

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal proprio agente sig. Arnaldo Squillante e dall'avvocato dello Stato sig. Oscar Fiumara, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antony McLellan, in qualità di agente, assistito dall'avv. Denis de Ricci, del foro di Parigi, hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad instruttoria. Con ordinanza 17 giugno 1981, la Corte, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha rimesso la causa alla Terza Sezione.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Osservazioni del Governo italiano

Il Governo italiano sottolinea anzitutto le differenze di formulazione tra, da un lato, la versione francese dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui la norma della tacita proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto «n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence» e, dall'altro, le versioni italiana, olandese e tedesca, secondo cui detta norma non si applica se la comparizione ha «soltanto» («solo», «uitsluitend», «nur») tale scopo.

Il Governo italiano descrive poi il regime processuale dell'eccezione d'incompetenza ai sensi del codice di procedura civile italiano. In forza degli artt. 167, 183 e 184, il convenuto può proporre tutte le sue difese non solo nel primo atto difen-

sivo (comparsa di risposta), ma durante tutta l'istruttoria, finché il giudice istruttore non abbia rimesso la causa al collegio per la decisione. Tutte le conclusioni devono però essere interamente formulate, anche nel merito, prima della rimessione della causa al collegio, perché, ai sensi degli artt. 187 e 189, questo è comunque investito di tutta la causa e può quindi pronunciarsi nel merito, anche se il giudice istruttore abbia specificamente formulato solo una questione di improcedibilità. Questo sistema, analogo a quello adottato negli ordinamenti processuali degli altri Stati contraenti, tende, da un lato, ad assicurare l'equilibrio tra l'esigenza d'evitare sprechi di attività processuale e l'esigenza dell'economia del giudizio e, d'altro lato, ad assicurare l'equilibrio tra le esigenze della difesa e la garanzia della maggiore rapidità del processo. In questo quadro, secondo la giurisprudenza, l'eccezione d'incompetenza del giudice italiano nei confronti del giudice straniero (difetto di «giurisdizione» può essere sollevata, al fine di evitare che vi sia accettazione tacita della giurisdizione italiana, solo in limine litis, nel primo atto difensivo, contestualmente o preliminarmente alle difese di merito, se il convenuto lo ritiene utile per il caso in cui il collegio entri nel merito della causa.

La Convenzione di Bruxelles non ha modificato questo sistema.

Il testo francese dell'art. 18 non presenta alcuna difficoltà d'interpretazione. Sono ovviamente le norme nazionali a stabilire secondo quali formalità il convenuto possa comparire per eccepire l'incompetenza. La Convenzione non vieta al convenuto di aggiungere, in via subordinata, altre eccezioni o difese nel merito. La compatibilità dell'eccezione e dei mezzi dedotti in via subordinata è valutata in base alle disposizioni processuali dei singoli Stati contraenti. Nell'ordinamento processuale italiano, la compatibilità esiste ed è quindi prudente, per il convenuto, sviluppare interamente e compiutamente le proprie difese anche nel merito.

Le altre versioni linguistiche portano alle medesime conclusioni. L'uso dell'avverbio «solo», «nur», «uitsluitend» servono a rafforzare il concetto della comparizione giustificata dall'esigenza di far valere l'eccezione di incompetenza. La soluzione opposta, invero, non appare logica: il convenuto che ritenga incompetente il giudice adito dovrebbe vuoi non comparire, vuoi comparire e limitarsi ad eccepire l'incompetenza, obbligando così il giudice a pronunciarsi sulla sola competenza, con grave pregiudizio per l'economia processuale. Consentendo al giudice davanti al quale è stata sollevata l'eccezione d'incompentenza di pronunciarsi anche nel merito non si limita il diritto di difesa del convenuto, in quanto quest'ultimo, sapendo che il giudice può decidere anche nel merito, può svolgere subito, in via subordinata, tutte le sue difese di merito. Una diversa soluzione darebbe adito a gravi abusi, poiché ogni convenuto, che intenda procrastinare l'esito del giudizio, potrebbe comparire per eccepire l'incompetenza e ottenere

così un notevole prolungamento dei tempi necessari per la definizione del giudizio, in quanto costringerebbe il giudice a decidere dapprima sulla sola competenza.

Il Governo italiano propone quindi che la questione formulata dal giudice a quo sia risolta affermando che l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles consente al convenuto, che solleva l'eccezione di incompetenza ivi prevista, di concludere contestualmente, ma in via subordinata, nel merito, onde dare al giudice adito la possibilità di pronunciarsi, se necessario, con una sola decisione, tanto sul merito quanto sull'eccezione.

2. Osservazioni della Commissione

La Commissione osserva anzitutto che sarebbe il caso di risolvere, anziché la questione formulata dal giudice proponente, quella del se l'esecuzione della sentenza del Landgericht di Ansbach possa, nella fattispecie, essere rifiutata per uno dei motivi tassativamente enunciati agli artt. 27, 28 e 34, 2° comma, della Convenzione di Bruxelles, posto che ai sensi dell'art. 28, 3° comma, non può essere invocato l'ordine pubblico, neppure se il giudice straniero fosse manifestamente incompetente secondo le norme della Convenzione stessa.

Pronunciandosi, tuttavia, dapprima, sull'interpretazione dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles, la Commissione sottolinea le differenze tra le varie versioni linguistiche della seconda frase di questo articolo. Scopo di quest'ultimo è impedire al giudice di uno Stato contraente di dichiararsi d'ufficio incompetente, qualora la sua competenza non sia basata su altre norme della Convenzione e quando il convenuto compare. Dalla relazione Jenard risulta che «per stabilire fino a quando il convenuto potrà sollevare tale eccezione, nonché per determinare il significato giuridico del termine "comparire", bisognerà riferirsi alle norme di procedura in vigore nello Stato del giudice adito». Se il convenuto solleva, in via principale, l'eccezione d'incompetenza e presenta, in via subordinata, le proprie difese nel merito, egli è tutelato dall'art. 18, 2° comma, prima frase, secondo le norme processuali della lex fori. Nel caso di specie, in forza del § 39 della Zivilprozeßordnung tedesca, le cui disposizioni sono peraltro analoghe agli artt. 74 e 76 del nuovo codice di procedura civile francese, l'eccezione d'incompetenza deve essere sollevata, a pena di inammissibilità, prima di ogni difesa di merito, ma queste norme lasciano al convenuto la possibilità di difendersi in via subordinata e contestuale nel merito, ed il giudice può, nella stessa sentenza, decidere sulla competenza e nel merito. Il regime processuale dell'eccezione di incompetenza è — nella specie — soggetto all'ordinamento processuale tedesco.

Circa i motivi a sostegno dell'eventuale non riconoscimento in Francia della sentenza tedesca, la Commissione respinge innanzitutto il riferimento all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, in quanto questo articolo non riguarda le norme relative alle competenza, e la Rohr ha goduto di sufficienti garanzie nel procedimento d'origine, avendo avuto la possibilità di interporre appello o di ricorrere per cassazione, invocando la violazione dell'art. 18. La Commissione sostiene poi che la nozione di diritto alla difesa secondo la Convenzione di Bruxelles, nozione cui si riferisce l'art. 27, n. 2, si

distingue nettamente da quella di ordine pubblico. A differenza di quanto previsto dalla legislazione ordinaria di alcuni Stati, l'irregolarità grave del procedimento svolto all'estero non è compresa nella riserva dell'ordine pubblico nell'ambito della Convenzione. Quello contemplato dall'art. 27, n. 2, è il solo motivo di rifiuto del riconoscimento per violazione dei diritti della difesa. Il fatto che il dibattimento si svolga o meno in contraddittorio è estraneo alla nozione di ordine pubblico.

Concludendo, la Commissione propone che la questione pregiudiziale venga risolta come segue:

«Ai sensi dell'art. 34, il giudice adito può respingere l'istanza soltanto per uno dei motivi previsti dagli artt. 27 e 28.

Ai sensi dell'art. 28, 3° comma, salvo quanto previsto dalle norme sulla competenza in materia di assicurazioni e di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato e quelle sulle competenze esclusive:

— il giudice adito non può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato d'origine;

— le norme relative alla competenza del giudice dello Stato d'origine non riguardano l'ordine pubblico di cui all'art. 27, n. 1.

L'art. 27, n. 2, stabilisce l'unica violazione del diritto alla difesa che può costituire valido motivo di opposizione.

L'art. 18 rinvia tacitamente alle norme processuali del giudice dello Stato d'origine per quanto concerne il momento fino al quale il convenuto può sollevare l'eccezione d'incompetenza. Qualora il convenuto, in via principale, eccepisca l'incompetenza e, in via subardinata, si difenda nel merito, il giudice deve dichiararsi incompetente, se rileva di non avere competenza in base ad altre disposizioni della Convenzione. Se invece, dopo aver sollevato l'eccezione, il convenuto vi rinuncia e si difende nel merito, il giudice, qualora non esistano altri giudici aventi competenza esclusiva ai sensi dell'art. 18, deve ritenere che il convenuto abbia accettato la competenza».

III — La fase orale del procedimento

Nell'udienza del 1° ottobre 1981, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Denis de Ricci, ha svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 ottobre 1981.

In diritto

1 Con sentenza 26 novembre 1980, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 1981, la Cour d'appel di Versailles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza

giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 18 di detta Convenzione.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento d'appello istaurato dagli Établissements Rohr SA (in prosieguo la Rohr) con sede in Sarcelles, Francia, contro un'ordinanza emessa dal presidente del Tribunal de grande instance di Pontoise il 5 giugno 1979. Con detta ordinanza questo giudice, su istanza della impresa Ossberger Turbinenfabrik (in prosieguo la Ossberger) con sede a Weißenburg, Repubblica federale di Germania, aveva dichiarato esecutiva una sentenza provvisoriamente esecutiva del 15 dicembre 1978 del Landgericht Ansbach, nonché un'ordinanza di liquidazione delle spese emessa dallo stesso giudice il 5 febbraio 1979.

3 Le suddette decisioni erano state emesse dal Landgericht Ansbach su domanda della Ossberger contro la Rohr per il pagamento di alcune fatture relative a forniture effettuate dalla Ossberger. Poiché la Rohr, dinanzi al Landgericht, si era limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, senza difendersi nel merito, ed essendosi il Landgericht ritenuto competente, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, in forza di una clausola di proroga della competenza contenuta nelle condizioni generali di vendita della Ossberger, la Rohr veniva condannata al pagamento di dette fatture ed a quello delle spese. La Rohr interponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Norimberga, sollevando di nuovo l'eccezione di incompetenza senza difendersi nel merito; questo appello veniva rigettato con sentenza 13 giugno 1979, in quanto l'Oberlandesgericht di Norimberga riteneva che il Landgericht era competente in forza delle disposizioni della Convenzione e che la Rohr non aveva, in appello, dedotto difese nel merito. Il ricorso per cassazione («Révision») proposto dalla Rohr al Bundesgerichtshof veniva dichiarato irricevibile con ordinanza 19 marzo 1980, non essendo stati depositati nei termini i relativi motivi.

4 Dinanzi alla Cour d'appel di Versailles, la Rohr sosteneva che l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della Convenzione, si opponeva al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni del Landgericht di Ansbach: poiché l'art. 18 della Convenzione vietava alla Rohr di proporre difese nel merito dinanzi al giudice tedesco se non avesse voluto perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza, il fatto che detto giudice non si era limitato a statuire sulla competenza, ma aveva anche deciso nel merito, costituiva una violazione manifesta del diritto alla difesa e, quindi, dell'ordine pubblico in

Francia. La Ossberger sosteneva che l'art. 18 della Convenzione, come d'altra parte il diritto processuale civile tedesco, non impedivano alla Rohr di difendersi nel merito, ma che quest'ultima se ne era volutamente astenuta.

5 Ritenendo che la controversia sollevava una questione di interpretazione della Convenzione, la Cour d'appel di Versailles ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale vertente sostanzialmente sul se l'art. 18 della Convenzione consenta al convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito di presentare congiuntamente, ma in via subordinata, difese nel merito, senza peraltro perdere il diritto all'eccezione di incompetenza.

6 Il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee hanno sostenuto che la questione deve essere risolta affermativamente.

7 La Corte si è già pronunciata su una questione pregiudiziale simile con sentenza 29 giugno 1981 (causa 150/80, Elefanten Schuh GmbH c/ Jacqmain, non ancora pubblicata), nella quale ha affermato quanto segue: «Invero, fra le varie versioni linguistiche dell'art. 18 della Convenzione esistono divergenze quanto al se il convenuto, per negare la competenza del giudice adito, debba limitarsi ad eccepire l'incompetenza di questo, oppure, al contrario, possa pervenire allo stesso risultato contestando sia la competenza del giudice adito sia la fondazezza della domanda attrice; tuttavia, quest'ultima soluzione è più conforme agli scopi ed allo spirito della Convenzione. Infatti, a norma del diritto processuale civile di taluni Stati contraenti il convenuto che si limita a sollevare il problema della competenza potrebbe vedersi precludere la possibilità di dedurre i mezzi attinenti al merito qualora il giudice respingesse l'eccezione d'incompetenza. Una interpretazione dell'art. 18 che consentisse di pervenire ad un risultato del genere sarebbe incompatibile con la tutela dei diritti della difesa nel procedimento di origine, che costituisce una delle finalità della Convenzione».

8 Nella presente causa non è emerso alcun elemento tale da modificare questi argomenti. La questione sottoposta alla Corte deve quindi essere risolta dichiarando che l'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 va interpretato

nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavita perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza.

Sulle spese

9 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Versailles con sentenza 26 novembre 1980, dichiara:

L'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 deve essere interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 ottobre 1981.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait